

**Sentenza:** 4 luglio 2017, n.175

**Materia:** dipendenti regionali; prosecuzione temporanea delle concessioni di esercizio di impianti di derivazione ad uso idroelettrico

**Parametri invocati:** l'articolo 117, secondo comma, lettera e), lettera l), nonché i principi fondamentali in materia di produzione e distribuzione di energia di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione

**Giudizio:** legittimità in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) articoli 5, comma 12, e 8, comma 13, lettere s) ed u)

**Esito:** - fondatezza della questione di cui all'articolo 5, con riferimento all'articolo 117 secondo comma lettera l)

-non fondatezza della questione di cui all'articolo 8 comma 13 lettera s) con riferimento a tutti i parametri evocati

-inammissibilità della questione relativa all'articolo 8 comma 13 lettera u)

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

**Sintesi:** Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge in oggetto sostenendo che:

- l'articolo 5, comma 12, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 532, secondo e terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) si applichino, per l'anno 2015, anche al personale della Regione Lombardia nel rispetto della disciplina del pareggio di bilancio, viola l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella materia ordinamento civile;

-l'articolo 8, comma 13, lettera s) che, con il disporre che la Giunta regionale *possa consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'art. 12 del d.lgs. 79/1999* viola l'articolo 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost., nonché i principi fondamentali in materia di produzione e distribuzione di energia di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost., poiché legittimerebbe un organo regionale ad esercitare la potestà discrezionale dello Stato di far proseguire l'efficacia di una concessione oltre la sua originaria scadenza, nonché lo stesso articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., atteso l'uso di tale potere, da parte della Regione Lombardia, sarebbe idoneo ad alterare i principi del libero mercato;

-l'articolo 8, comma 13, lettera u) che, prevedendo che la Giunta regionale possa stabilire, in luogo della corresponsione di tutti o parte dei proventi di cui al comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r.26/2003, (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestioni dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), criteri, modalità e forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione, viola l'articolo 117, commi primo e secondo, lettere e) ed s), Cost., nonché i principi fondamentali in materia di produzione e distribuzione di energia di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost., poiché la previsione della corresponsione di un canone aggiuntivo si porrebbe in contraddizione con il principio della libera concorrenza, in quanto incide negativamente sui gestori operanti nel territorio della Lombardia rispetto a quelli di altre Regioni.

La Corte giudica fondata la prima questione di legittimità costituzionale poiché la disposizione di cui all'articolo 5 estende al personale regionale la disciplina (incidente anche sulle modalità di svolgimento dell'orario lavorativo) riferita dalla fonte statale al solo personale non dirigenziale del comune di Milano, e così facendo interviene nell'ordinamento civile che, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, ricomprende la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici tra i quali rientrano i dipendenti regionali.

Per quanto concerne la questione relativa alla disposizione di cui all'articolo 8, comma 13, lettera s), la Corte ricorda come questa sia già stata dichiarata non fondata, in relazione ai medesimi parametri (articolo 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost.) con la sentenza 101/2016.

Con tale sentenza si è, in primo luogo, infatti, esclusa la violazione dei principi regolatori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, recati dal d.lgs 79/1999. E ciò perché lo stesso decreto, all'articolo 12, comma 1 e comma 8-bis già disciplina, per le concessioni idroelettriche, analoga ipotesi di prosecuzione dell'attività oggetto di concessione scaduta, *al fine di garantire la continuità della produzione elettrica per i tempi necessari per espletare le procedure di gara*. La legge regionale si è quindi sostanzialmente attenuta a quanto previsto dal legislatore statale.

Con riguardo alla violazione, da parte della stessa disposizione, dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., la citata sentenza 101/2016 ha rilevato che, che la perseguibilità (temporalmente circoscritta) della gestione di derivazione d'acqua, oggetto di concessione scaduta, consentita dalla norma regionale (in linea, peraltro, con quanto analogamente previsto dal legislatore statale) non reca alcun effettivo *vulnus* al principio di concorrenza, che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure.

Infine la Corte argomenta che la disposizione di cui all'articolo 8 comma 13 lettera u) non introduce affatto un canone ma, presupponendolo, disciplina criteri, modalità e forme alternative di corresponsione dello stesso, mediante il ricorso a forme di compensazione *per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione* con la conseguenza che la questione, per la non chiara pertinenza del suo *petitum* alla disposizione censurata, è inammissibile.